

Cara Unità siamo pagati a mensilità e per contratto lavoriamo dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali. Quando una festività cade di domenica ci viene concesso un ventiquattresimo della retribuzione; quando cade di sabato non ci viene pagata.

Con il Ccnl del 1983 (settore manifatturi in cemento) è stato modificato l'art. 6, ed è stata data facoltà alla azienda di superare il normale orario di lavoro, utilizzando anche la giornata di sabato per lavori di manutenzione, carico e scarico. La nostra azienda si avvale di questa facoltà comandando il lavoro per il sabato un numero di operai. Chiedo se è giusto che i lavoratori non pagati la festività di sabato a quel lavoratore che abitualmente nell'arco dell'anno il sabato sono comandati al lavoro.

Vicenzo Donnarumma, Monterotondo

Col progressivo ridursi a 40 ore del tempo di lavoro settimanale e con la concentrazione della prestazione in

Spett. Unità vorrei porre un caso di interpretazione di due accordi sindacali, i quali, sulla stessa materia, sanciscono due modi diversi nell'applicare una maggiorazione del salario.

L'accordo aziendale del 24 marzo 1976 sanciva che l'azienda doveva pagare il lavoro del sabato con una maggiorazione salariale del 50%.

L'accordo aziendale dell'11 febbraio 1989 sancisce invece che le 40 ore di straordinario da effettuare il sabato saranno pagate con la maggiorazione del 20% come prevede il contratto della nostra categoria (fabbrica di lampade elettriche).

Il nostro Ccnl prevede infatti che l'orario di lavoro di 40 ore settimanali sia distribuito dal lunedì al venerdì e che ogni ora di lavoro effettuata oltre l'orario settimanale sia considerata orario supplementare da pagarsi con una maggiorazione del 20%. L'accordo del febbraio 1989 prevede una «deroga temporanea» all'accordo del 1976, fa-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuliano Simonassi, giudice responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cnl di Bologna, docente universitario Nymmo Mucciò e Jacopo Melaguzzi, avvocati Cnl di Milano Saverio Nigro, avvocato Cnl di Roma Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cnl di Torino

Festività e sabati non lavorati

risponde NINO RAFFONE

cinque giornate, risultati rag giunti nel corso degli anni 70 si è posto il problema di come debba essere considerata la giornata del sabato. Il nodo da sciogliere è se il sabato debba essere ritenuto un giorno festivo, al pari della domenica, o un giorno lavoro rativo a zero ore.

Il problema ha avuto varie soluzioni nel tempo, ma ormai la giurisprudenza prevalente è nel senso di considerare il sabato un giorno lavoro rativo a zero ore, e ciò in quanto le ore di lavoro che contrattualmente si sarebbe dovute lavorare in tale

giornata vengono anticipate negli altri giorni feriali della settimana e ciò in quanto nella legge né i vari contratti collettivi hanno dato una diversa definizione del sabato.

In questa situazione quello che si è inteso salvaguardare nei Ccnl è il diritto del lavoratore a percepire sempre 40 ore di retribuzione settimanale a prescindere dal fatto che nel corso della settimana venga a cadere una festività infrasettimanale. Questo risultato lo si ottiene retribuen do sulla base di otto ore le festività cadenti dal lunedì al venerdì mentre nulla viene

composto per le festività cadenti di sabato in tal modo il lavoratore ha sempre una retribuzione di 40 ore settimanali (vedi Cass. 10/3/79 numero 1521, 15/11/84 numero 5800, 30/1/85 numero 592, 23/2/87 numero 1595 e altre ancora).

Tuttavia, è bene ricordare, l'orario settimanale è per altri effetti da suddividere su sei giorni lavorativi essendo pure il sabato da considerarsi giorno lavorativo anche se la prestazione viene anticipata negli altri giorni. Di conseguenza, se la festività cade di domenica, per la legge 27/5/49 n. 260 e la legge

31/3/54 n. 90, la festività deve essere pagata in base alla normale giornata lavorativa, ossia in base all'orario settimanale.

Per quanto attiene alla seconda parte della lettera ossia per il trattamento economico delle ore lavorate di sabato, il lettore non ci spieghi se queste ore vengono pagate con la maggiorazione per il lavoro straordinario, se, come riteniamo, queste prestazioni di sabato sono retribuite in misura maggiorata nulla è dovuto per la festività che cade in tale giorno.

Vogliamo però ricordare non solo che il ricorso al lavoro straordinario deve essere fatto eccezionalmente, ma che se l'azienda normalmente richiede la prestazione lavorativa il sabato, più che di lavoro straordinario si dovrebbe parlare di normale prolungamento della settimana lavorativa in questo caso gli effetti di tale decisione aziendali possono ricadere su i risultati che incidono non solo sul pagamento della festività ma anche su altri istituti

Maggiorazioni e lavoro supplementare

risponde ENZO MARTINO

comunicati dall'azienda al Consiglio di fabbrica - il Ccnl prevede un obbligo di contrattazione preventiva con il sindacato, il che evidentemente conferisce al sindacato stesso un notevole potere d'intervento.

Tale potere è stato esercitato, nell'azienda presso cui presta la sua attività il lettore Lazzari (a cui lettera abbiamo dovuto riassumere per ragioni di spazio), attraverso la stipula dell'accordo aziendale 24/3/76 il quale, tra l'altro, prevede un aumento della maggiorazione per il lavoro prestato al sabato, che viene portata dal 20% (percentuale in via generale prevista dal Ccnl per le ore di lavoro supplementare) al 50%. In data 1/2/89 però viene raggiunto un nuovo accordo aziendale, il quale, in appli-

cazione del citato art. 9 del Ccnl, prevede il ricorso - con cordato tra azienda e consiglio di fabbrica - ad un pacchetto di 40 ore di lavoro supplementare, in prevalenza con prestazioni al sabato, e ciò però soltanto per l'anno in corso. Quanto al trattamento economico di queste prestazioni, viene prevista quella «deroga temporanea» all'accordo aziendale del 1976 che lascia insoddisfatto il lettore per tutto il 1989, il lavoro al sabato però compensato soltanto con la maggiorazione prevista dal Ccnl, mentre, cessata l'efficacia dell'accordo relativo all'anno in corso, riprenderà a valere la disciplina più favorevole dell'accordo aziendale del 1976.

Avendo l'accordo del 1989 la stessa natura di contratto

collettivo aziendale dell'accordo del 1976, e pertanto lo stesso ambito di efficacia e lo stesso valore nominativo, non c'è ragione di dubitare della legittimità dell'operazione contrattuale. I contratti collettivi sono infatti moduli stabili, anche in peggio, ed a maggior ragione possono essere anche solo derogati temporaneamente da accordi aziendali successivi.

Quello che non può essere fatto, è mettere in discussione i diritti acquisiti, ad esempio prevedendo una disciplina peggiorativa retroattiva, in relazione a prestazioni già effettuate, ma non è certamente questo il caso in esame. Nella fattispecie, pertanto, è possibile soltanto una valutazione di natura strettamente sindacale, attinente al contenuto degli accordi e non alla legittimità degli stessi. Sarà dunque sul terreno sindacale, attraverso gli strumenti propri della democrazia aziendale che i lavoratori potranno intervenire per far pesare la propria opinione critica

In caso di morte si ereditano sia i crediti sia i debiti

Il 28 febbraio 1986 morì mia madre, titolare di pensione minima e di pensione di reversibilità del marito. A un mese dalla morte, l'Inps inviò una richiesta di rimborso di una somma indebitamente riscossa a suo tempo da mia madre. Preciso che mia madre viveva sola ed era nullatenente. Lo respinsi quella richiesta. A distanza di tre anni l'Inps rinnova la sopracitata richiesta.

A questo punto chiedo se sia legittimo che io paghi questa somma in quanto figlia da ormai 20 anni non più appartenente alla famiglia di origine in quanto sposata, i pochi averi che mia madre ha lasciato sono serviti per il suo funerale e la sua casa in affitto è stata dislata.

Maria Angela Biancardi Livraga (Milano)

Se, come spesso accade, nel caso di decesso di pensionato o pensionata, al momento del decesso di tua madre (o qualche tempo dopo) hai ritenuto o saputo che tua madre doveva riscuotere un rateo di una delle due pensioni (o quella diretta o quella di reversibilità) o ambedue e hai riscosso quel rateo, in quel momento, sia pure indirettamente, hai manifestato la volontà di acquisire il ceppo ereditario, che dà diritto a riscuotere soltanto in quanto erede. Questo vale anche se avevi delega a riscuotere ugualmente la pensione e hai riscosso rateo per periodo successivo alla morte.

La richiesta o l'accettazione dell'eredità - sia espressa sia tacita - costituisce atto per sua natura irrevocabile e gli eredi così come hanno diritto alla riscossione dei crediti (anche se di poche lire) ereditano anche i debiti. Se in qualche modo all'Inps è risultato che tu eri erede, pur troppo quel debito deve essere

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Angelo Mazzieri, Paolo Onesti e Nicola Tisot

re saldato. Questa è la legge e, come tu stessa affermi, capita in molti casi.

Nessuna trattenuta per la ricongiunzione ai fini pensionistici

Il quesito riguarda i lavoratori delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato. La navigazione effettuata su navi di armatori liberi, o come contrattista alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, i cui contributi sono stati versati alla soppressa Cassa previdenza marinara al momento in cui si va in pensione questi contributi devono essere pagati ai soli fini del ricongiungimento, o no.

A tutti color che hanno fatto domanda di riscatto per i soli fini della liquidazione, viene fatta una trattenuta a ruolo per complessivi alcuni milioni a secondo degli anni di navigazione, anche ai fini della ricongiunzione.

Coloro che hanno fatto domanda di riscatto al solo fine della liquidazione (indennità fine rapporto di lavoro) non possono essere assoggettati a trattenuta anche ai fini della ricongiunzione agli effetti pensionistici. Ciò risulterebbe tanto più assurdo se co-

m'è il caso in esame, nulla è dovuto per la ricongiunzione per la pensione.

È pertanto necessario accertarsi presso l'ufficio organizzazione del Compartimento competente se vi siano stati errori nella compilazione della domanda di riscatto o errori da parte dell'amministrazione competente.

I contributi pensionistici di ingegneri e architetti

È nata polemica sulle pensioni degli ingegneri ed architetti che sono sempre molto basse anche se gli interessati pagano il 10% del loro reddito annuo. Vorrei sapere a quanto ammontano i contributi per il 1989.

Antonio Cristelli Bari

Occorre innanzitutto ricordare che il 10% è stato pagato solo fino all'anno 1983, dal 1984 al 1987 il contributo è sceso al 9% e dal 1988 è sceso ulteriormente al 6%. La percentuale si applica sul reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi Irpef. Perciò quest'anno si applica sul reddito prodotto nel 1988 e denunciato al fisco nel maggio di quest'anno.

In ogni caso è dovuto un contributo minimo, indipendentemente dalla misura del reddito, che quest'anno è pari a 1.270.000. Ad esso si aggiunge il contributo integrativo che è pari al 2% del volu-

me di affari ai fini Iva (e che viene addebitato al cliente sulla fattura). Anche per il contributo integrativo è prevista una misura minima che quest'anno è pari a 381 mila lire.

Circolare del Tesoro per le 30.000 lire ai pensionati pubblici

Una richiesta di chiarimento circa gli ex combattenti già dipendenti pubblici collocati a riposo avanti l'8 marzo 1968. Polemicamente (e mi auguro di avere torto) con l'articolo apparso sull'Unità del 1° on Lodi, che sostiene il diritto da parte dei pensionati pubblici ante 1968 alle 30.000 mensili per indennità ex combattenti, informo che l'Inca-Cgil e l'Ufficio provinciale del Tesoro sostengono l'inesistenza del diritto dei pensionati pubblici ante 1968. Mi dispiace che sia vittima di questo equivoco anche la Federazione del Pci di Pavia (che ha sostenuto la posizione dell'on Lodi in un volantino). Vi prego di operare per chiarire o far cambiare l'interpretazione della legge per evitare che i pensionati pubblici siano ancora una volta inaspettabilmente e ingiustamente discriminati ed esclusi da un diritto.

È vero che le Direzioni generali del Tesoro, in grande parte, hanno sin qui signorato l'esistenza di quel diritto. Assicuro che la Federazione del Pci di Pavia condennando il contenuto dello scritto dell'on Adriano Lodi non è caduta in equivoci. Anche la Direzione provinciale del Tesoro, se non l'ha già fatto, riconoscerà presto il diritto in quanto il ministero - sia pure in ritardo notevole - ha emesso la circolare per il riconoscimento ai collocati in pensione prima del 7 marzo 1968.

PAESI D'EUROPA/3: GERMANIA

L'Europa in tasca con L'Espresso.



Siamo alla terza tappa del viaggio de L'Espresso attraverso il vecchio continente. Questa settimana "Paesi d'Europa" arriva in Germania. Con L'Espresso oggi in edicola, 100 pagine di storia, musica, arte, cultura, gastronomia tedesche: una guida completa per conoscere la Germania in tutti i sensi. "Paesi d'Europa" cinque guide tascabili con tutto quello che vi serve per trasformarvi da turisti per caso in turisti per davvero.

IN COLLABORAZIONE CON PEUGEOT 405.

GERMANIA: UNA GUIDA DI 100 PAGINE IN REGALO OGGI CON

L'Espresso